



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2021

DELIBERA N.352

O G G E T T O

EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI 2021 PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE DOVUTO A TITOLO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'ANNO DUEMILAVENTUNO IL GIORNO TRENTUNO DEL MESE DI MAGGIO, ,
ALLE ORE 12:05 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

P R E S I D E N T E

DI SCIASCIO EUGENIO - VICE SINDACO

A S S E S S O R I

N	COGNOME E NOME	PRES
1	DECARO Ing. Antonio	NO
2	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	SI
3	D'ADAMO Dott. Alessandro	SI
4	GALASSO Ing. Giuseppe	SI

N	COGNOME E NOME	PRES
5	LACOPPOLA Avv. Vito	NO
6	PALONE Dott.ssa Carla	SI
7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	SI
8	PIERUCCI Dott.ssa Ines	SI
9	ROMANO Avv. Paola	NO

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. DONATO SUSCA

**L'Assessore alle risorse finanziarie,
sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Tributi,
RIFERISCE**

La legge n. 160/2019 ha istituito il canone unico patrimoniale, che sostituisce la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità, unificando i due prelievi nell'ambito di un'unica entrata patrimoniale, ancorché fondata su presupposti applicativi distinti.

Con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021, il Comune di Bari ha istituito il canone unico patrimoniale, definendone la disciplina, e con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 08.03.2021 sono stati adottati i coefficienti territoriali e tipologici in funzione dei quali varia la tariffa standard predeterminata dal legislatore (60 euro per le occupazioni di suolo pubblico o esposizioni pubblicitarie annuali ed 1,30 al giorno per le occupazioni di suolo pubblico o esposizioni pubblicitarie temporanee).

Dall'applicazione delle nuove tariffe relative alla nuova entrata deriva una fisiologica variazione dei singoli prelievi in aumento o in difetto rispetto agli anni precedenti, ancorché ad invarianza di gettito complessivo, dovuta alla diversa disciplina che unifica in una prospettiva di semplificazione legislativa distinte fattispecie applicative e ne elabora lo sviluppo tariffario secondo una nuova ed unica categorizzazione del territorio comunale, avendo quale base di partenza la tariffa individuata dal legislatore, che si attesta su valori tariffari molto più elevati rispetto a quelli precedentemente disciplinati dal D.Lgs. 507/93 abrogato a decorrere dal 01.01.2021.

Tanto anche in ragione della circostanza che le tariffe relative all'occupazione di suolo pubblico non hanno subito variazioni a decorrere dall'anno d'introduzione (1993), mentre le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2020 sono state rideterminate nella misura stabilita dal D. Lgs. 507/93. L'entrata in vigore della nuova entrata e il relativo sviluppo tariffario declinato su un valore di tariffa standard pari ad € 60,00 produce una variazione significativa dei prelievi precedentemente determinati in base a tariffe risalenti a circa trent'anni fa.

Tanto premesso, tuttavia, in considerazione della grave emergenza sanitaria in atto e delle drammatiche conseguenze della stessa sul settore economico-produttivo della città, dovute alle misure di contenimento del contagio adottate a livello nazionale e regionale che hanno inciso in misura significativa sulla capacità economica dei contribuenti, il Consiglio Comunale con emendamento n. 113 alla DCC 2021/140/00033, ha deliberato quanto segue:

“MODIFICARE l'art. 53 derubricato “Norme transitorie” del Regolamento sul canone unico patrimoniale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021 del 01.02.2021, aggiungendo il terzo comma nei termini che seguono:

“3. Con riferimento esclusivo all'anno 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid – 19, la Giunta Comunale, entro il termine stabilito dal legislatore per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, può individuare con apposita propria deliberazione idonee misure di agevolazione in materia di canone unico patrimoniale, onde assicurare invarianza di prelievo rispetto all'imposizione tributaria previgente e sostituita dal canone unico patrimoniale a tutti gli esercenti attività commerciali e produttive, soprattutto quelle che hanno subito la sospensione dell'attività per effetto delle misure di contenimento del contagio da Covid – 19 in vigore nel corso dell'anno 2021 e limitatamente ai casi in cui la disciplina di nuova introduzione comporti effettivamente una variazione in aumento rispetto ai prelievi in vigore sino al 31 dicembre 2020. E' altresì fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di differire i termini di versamento del canone unico patrimoniale, limitatamente all'anno 2021, anche in deroga a quanto disciplinato dal secondo comma del presente articolo, in ragione dell'andamento della situazione epidemiologica e della conseguente grave crisi economica in atto da valutarsi entro il termine fissato dal legislatore per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.”

DARE ATTO che i riflessi finanziari della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, giusta disposto dell'art. 53 del Regolamento adottato con DCC 09/2021 del 01.02.2021, come sopra emendato, saranno recepiti nel Bilancio comunale 2021/2023 con l'utilizzo degli strumenti di flessibilità offerti dall'ordinamento nei limiti delle risorse disponibili".

Con riferimento esclusivo all'anno 2021 ed in ragione della crisi in atto si rende, pertanto, opportuno limitare l'impatto sui singoli prelievi della disciplina di nuova introduzione, prevedendo fattispecie agevolative *ad hoc* tese ad ottenere tale effetto, anche tenuto conto che con il Decreto c.d. Ristori bis (DL 73/2021), il legislatore ha riconosciuto l'esenzione dal versamento del canone dovuto a titolo di occupazione di suolo pubblico ai pubblici esercizi ed ai venditori ambulanti, nulla prevedendo per altre tipologie di attività commerciali e produttive che hanno subito gli effetti negativi della crisi in misura analoga. Conseguentemente, sussiste la necessità di introdurre misure di agevolazione che tendano a colmare il vuoto normativo, a tutela delle altre categorie produttive, che pur avendo subito in misura analoga gli effetti economici della crisi pandemica, non sono contemplate dalle misure adottate dal legislatore.

Attesa la natura patrimoniale dell'entrata e l'autonomia di cui l'Ente dispone nella disciplina delle proprie entrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del d.Lgs. 446/1997 e considerato l'ampio mandato conferito dal Consiglio alla Giunta Comunale con l'introduzione dell'art. 53 comma 3 del Regolamento sul canone unico patrimoniale, si propongono le seguenti misure di agevolazione.

Con riferimento alle occupazioni di suolo pubblico di natura permanente riferibili ad attività economiche e produttive esistenti alla data del 31.12.2020, si propone di riconoscere un'agevolazione pari alla maggior somma eventualmente dovuta secondo la disciplina del canone unico patrimoniale (DCC 09/2021 e DGC 125/2021) rispetto al prelievo corrisposto secondo la previgente disciplina tributaria TOSAP e il relativo tariffario in vigore al 31.12.2020, a tale scopo stabilendo l'ultrattività per tutto il corso dell'anno 2021 della DGC 2020/150/00033 del 31.12.2020, con cui si autorizzava la Ripartizione Tributi a quantificare il prelievo del nuovo Canone Unico nella misura corrispondente al previgente sistema tariffario abrogato applicabile alla medesima fattispecie applicativa.

In ordine alle occupazioni per lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 49 del Regolamento sul canone unico patrimoniale, tenuto conto che le imprese del settore hanno subito la paralisi dell'attività in misura analoga ai pubblici esercizi e agli ambulanti, a cui è stata riconosciuta l'esenzione dal pagamento del canone unico dal legislatore nazionale, si propone di estendere l'esenzione alle citate attività di spettacolo viaggiante non contemplate dalle agevolazioni riconosciute dal legislatore.

Con riferimento alle esposizioni pubblicitarie per conto proprio esistenti alla data del 31.12.2020 e riferibili alle attività produttive e commerciali, si propone di riconoscere un'agevolazione pari alla maggior somma eventualmente dovuta secondo la disciplina del canone unico patrimoniale (DCC 09/2021 e DGC 125/2021) rispetto al prelievo corrisposto secondo la previgente disciplina tributaria ICP e il relativo tariffario in vigore al 31.12.2020.

Per quanto riguarda la cartellonistica pubblicitaria su suolo pubblico e su suolo privato, in considerazione dell'eccezionalità del regime di cui alla DGC 40/2021 che attualmente consente la permanenza degli impianti, nonostante la conclusione del regime transitorio di cui all'art. 48 Regolamento sulla pubblicità (DCC 114/2017) intervenuta il 31.12.2020, si ritiene di mantenere ferma la quantificazione del canone secondo la disciplina tariffaria stabilita dalla DGC 125/2021, anche in considerazione della circostanza che gli impianti di proprietà delle società che gestiscono la pubblicità esterna sono distribuiti su tutto il territorio. Ad ogni buon conto, al fine di tutelare la citata categoria economico – produttiva analogamente colpita dalla crisi in atto, si propone di riconoscere una riduzione percentuale del canone unico nella misura del 30%, onde assicurare una sostanziale invarianza

di pressione impositiva rispetto all'anno 2020 per il quale erano state adottate tariffe agevolate in virtù delle analoghe esigenze di sostegno al settore, che si devono ritenere persistenti con riferimento all'annualità 2021. L'obbligazione patrimoniale verrà in ogni caso quantificata su base mensile in base ai mesi di effettiva permanenza sul territorio.

L'agevolazione in esame, tuttavia, è da considerarsi esclusivamente applicabile alla cartellonistica pubblicitaria su suolo pubblico e su suolo privato insistente sul territorio in forza della DGC 40/2021 e non si estende alla cartellonistica pubblicitaria che verrà eventualmente installata sul territorio comunale nel corso del 2021 all'esito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento degli spazi pubblicitari già bandita.

Per le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie, a carattere permanente o temporaneo, autorizzate o dichiarate a decorrere dal 01.01.2021, nonché per la cartellonistica che verrà installata nel corso dell'anno 2021 all'esito dell'espletamento delle procedure di gara ex art. 12 Regolamento sulla Pubblicità, resta ferma la quantificazione del canone unico patrimoniale secondo la disciplina tariffaria di cui alla DGC 125/2021.

In ultimo, si ritiene utile emendare il coefficiente tipologico previsto dall'Allegato E della DGC 125/2021 per la categoria "Pubblicità su veicoli", riducendone il valore da 1 a 0,35, atteso che per il predetto tipo di pubblicità la tariffa non viene più applicata al singolo mezzo, ma viene applicata al metro quadro.

Per quanto riguarda i termini regolamentari di versamento del canone, tanto con riferimento al canone correlato alle occupazioni di suolo pubblico, quanto con riferimento al canone correlato alla pubblicità, si propone di differire le scadenze come segue:

I e II rata al 31.08.2020;
III rata al 31.10.2020;
IV rata al 31.12.2020.

Con l'adozione del presente provvedimento di agevolazione si può previsionalmente definire una riduzione delle entrate attese per il 2021 a titolo di canone unico non superiore ad € 560.000,00.

Si ritiene utile richiamare l'orientamento della magistratura contabile, ancorché reso in materia tributaria e non già in tema di entrate di natura patrimoniale (cfr. Del. Corte Conti - Emilia Romagna n. 137/2017), alla stregua del quale pur difettando in capo al Comune la possibilità di individuare fattispecie di esenzione diverse da quelle disciplinate dall'art. 49 del D.Lgs. 507/1993, residua la potestà in capo allo stesso di introdurre agevolazioni e/o riduzioni, purché le stesse non si traducano in un sostanziale svuotamento del potere impositivo.

In tale occasione, la Corte dei Conti ha precisato che possono ritenersi coerenti riduzioni tariffarie anche apprezzabilmente superiori al 50%, quando le stesse riduzioni trovino giustificazione nelle speciali e preminenti esigenze poste dalla necessità di favorire la ricostruzione, nel caso all'esame della Corte, "post - sisma", trovando la rinuncia parziale al gettito tributario la propria "*giustificazione nella tutela di un altro interesse collettivo ritenuto preminente*", purché - attesa l'eccezionalità della misura - venga fornita "*un'adeguata motivazione dell'atto in ordine agli obiettivi perseguiti e agli effetti conseguibili, nonché in ordine alla doverosa salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente*".

Peraltro, deve evidenziarsi che in materia di entrate patrimoniali, particolarmente laddove la disciplina di settore - come nel caso del canone unico patrimoniale - non ponga alcun limite all'autonomia impositiva dell'Ente (cfr. art. 1 comma 834 Legge 160/2019), quest'ultimo possa ritenersi legittimato ad introdurre anche fattispecie di esenzione e di riduzione ulteriori rispetto a quelle disciplinate dal

legislatore.

Tutto ciò premesso, in considerazione della grave emergenza sanitaria in atto e delle ripercussioni della stessa sul settore economico – produttivo cittadino, si ritiene che le agevolazioni riconosciute con l'adozione del presente atto e la rinuncia parziale al gettito che ne consegue trovino giustificazione nel preminente interesse collettivo alla ripresa del settore economico – produttivo cittadino, considerato che anche a tutela degli equilibri di bilancio dei prossimi anni sussiste l'interesse preminente dell'Ente ad arginare gli effetti della crisi pandemica ed accelerare il processo di ripresa delle attività.

Per quanto sopra detto, ritenuta la propria competenza a deliberare anche in forza del disposto di cui all'art. 53 comma 3 del Regolamento sul canone unico patrimoniale, come modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2021/140/00005,

LA GIUNTA COMUNALE

Riunita in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e delle linee guida adottate con Decreto sindacale n. 24/2020;

VISTI:

- La legge n. 160/2019;
- La dichiarazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, in ordine allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e successive modifiche e integrazioni;
- Il D.L. 73/2021;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/150/00033 del 31.12.2020;
- il Regolamento sul canone unico patrimoniale adottato con DCC 09/2021;
- la Deliberazione Tariffaria in materia di canone unico patrimoniale (DGC 125/2021);
- l'art. 52 del D.P.R. 446/97;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2021/140/00005, che ha modificato l'art. 53 del Regolamento sul Canone unico patrimoniale (DCC 09/2021);
-

PRESO ATTO che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere di regolarità tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO ALTRESI' che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., comportando la presente Deliberazione riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico – finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente stesso;

VISTA altresì la scheda di consulenza del Segretario Generale, che forma parte integrante del presente atto;

RITENUTA la propria competenza a deliberare, in virtù del mandato conferito dal Consiglio Comunale con DCC n. 2021/140/00005, che ne ha preventivamente convalidato l'operato;

DATO ATTO che stante l'urgenza di provvedere, occorre avvalersi della facoltà concessa dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di avvalersi dell'art. Di dichiarare, ex art. 134 4^ comma, D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, con il voto unanime di tutti i presenti alla

seduta.

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano e con le modalità di cui alle linee guida relative allo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020, approvate con Decreto Sindacale n. 24/2020.

DELIBERA

1) APPROVARE, con esclusivo riferimento all'anno 2021 e in esecuzione del disposto dell'art. 53 comma 3 del Regolamento sul canone unico patrimoniale, come emendato con DCC n. 2021/150/00005, le seguenti misure di agevolazione dell'imposizione relativa al canone, anche in deroga alla DGC 125/2021:

a – riconoscere, per le occupazioni di suolo pubblico di natura permanente, esistenti sul territorio al 31.12.2020, a qualunque titolo effettuate da imprese individuali o collettive esercenti attività economiche e produttive, un'agevolazione pari alla maggior somma eventualmente dovuta secondo la disciplina del canone unico patrimoniale rispetto al prelievo corrisposto secondo la previgente disciplina tributaria TOSAP e il relativo tariffario in vigore al 31.12.2020, a tale scopo stabilendo l'ultrattività per tutto il corso dell'anno 2021 della DGC 2020/150/00033 del 31.12.2020;

b – riconoscere l'esenzione per tutto l'anno 2021 per le occupazioni di suolo pubblico c.d. per lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 49 del Regolamento sul canone unico patrimoniale;

c – riconoscere, per le esposizioni pubblicitarie effettuate per conto proprio ed esistenti alla data del 31.12.2020, ove riferibili ad imprese individuali o collettive esercenti attività economiche e produttive, un'agevolazione pari alla maggior somma eventualmente dovuta secondo la disciplina del canone unico patrimoniale (DCC 09/2021 e DGC 125/2021) rispetto al prelievo corrisposto secondo la previgente disciplina tributaria ICP e il relativo tariffario in vigore al 31.12.2020, a tale scopo stabilendo l'ultrattività per tutto il corso dell'anno 2021 della DGC 2020/150/00033 del 31.12.2020;

d – riconoscere, per la cartellonistica pubblicitaria per conto terzi, su suolo pubblico e su suolo privato, attualmente esistente sul territorio comunale in forza della DGC 40/2021, una riduzione forfetaria nella misura del 30% dell'importo dovuto a titolo di canone unico patrimoniale, come quantificato in base alla DGC 125/2021;

e - emendare il coefficiente tipologico previsto dall'Allegato E della DGC 125/2021 per la categoria "Pubblicità su veicoli", riducendone il valore da 1 a 0,35;

f – differire i termini di versamento individuati dall'art. 33 del Regolamento sul canone unico patrimoniale (DCC 09/2021) come segue:

I e II rata scadenza 31.08.2021;

III rata scadenza 31.10.2021;

IV rata scadenza 31.12.2021.

2) DARE ATTO che resta ferma per tutte le imprese esercenti attività commerciali e produttive la quantificazione del canone unico patrimoniale secondo la disciplina tariffaria di cui alla DGC 125/2021, senza riconoscimento di agevolazione alcuna, nei seguenti casi:

a) occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie, a carattere permanente o temporaneo, autorizzate o dichiarate a decorrere dal 01.01.2021;

b) occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie, a carattere permanente esistenti al 31.12.2020 che non subiscano variazione in aumento del prelievo alla luce della disciplina tariffaria del canone unico patrimoniale;

c) cartellonistica pubblicitaria che verrà installata nel corso del 2021 all'esito dell'espletamento delle procedure di gara ex art. 12 Regolamento sulla Pubblicità;

3) CONFERMARE che per tutte le tipologie espressamente escluse dal punto 2) dall'ambito applicativo del presente provvedimento, nonché per le tipologie non contemplate dal provvedimento stesso, resta ferma la quantificazione del canone unico patrimoniale secondo i criteri di calcolo e le tariffe disciplinate dal Regolamento approvato con DCC 09/2021 e dalla Deliberazione Tariffaria (DGC 125/2021);

4) DARE ATTO che la presente deliberazione è tesa a prevedere agevolazioni impositive nei confronti delle categorie economico-produttive escluse dalle misure di esenzione previste dal Decreto Ristori Bis (DL 73/2021), attese le medesime condizioni di difficoltà economico – finanziaria alle stesse ascrivibili;

5) PRENDERE ATTO che l'incidenza complessiva dell'agevolazione introdotta con il presente provvedimento per la sola annualità 2021 è previsionalmente stimata in misura non superiore ad € 560.000,00;

6) DARE ATTO ALTRESI' che i riflessi finanziari della presente deliberazione saranno recepiti nel Bilancio Comunale 2021/2023 con l'utilizzo degli strumenti di flessibilità offerti dall'ordinamento nel limite delle risorse disponibili;

7) DISPORRE l'invio della presente Deliberazione alla Segreteria Generale per la raccolta e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Bari;

Di seguito,

il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;

Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.



Ripartizione Tributi

**SCHEMA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2021/00352

del 31 MAGGIO 2021

**OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI 2021 PER LE ATTIVITA'
COMMERCIALI SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE DOVUTO A TITOLO
DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA.**

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati così come recepite nella presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Positivo Favorevole

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.**

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri di regolarità tecnico e contabile così come espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 28/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI 2021 PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE DOVUTO A TITOLO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati così come recepite nella presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole

Bari, li 28/05/2021

Il responsabile
Giuseppe Ninni

2) Visto Responsabile Procedimento Ragioneria:

Positivo

Favorevole

Bari, li 28/05/2021

Il Responsabile procedimento di Ragioneria
Giuseppe Ninni

3) Parere di regolarità contabile:

Favorevole

Bari, li 28/05/2021

Il Direttore di Ragioneria
Giuseppe Ninni

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 31/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore di Ripartizione

Bari, 31/05/2021

F.to Ilaria Rizzo

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.

Data

Firma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 31/05/2021 al 14/06/2021.

L'incaricato

F.to

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>